

**ATTORI DEL PROCESSO EDILIZIO
CON RUOLO SIGNIFICATIVO AI FINI DELLA SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE EDILE**

riferimento: Testo unico di cui al d.l. 81/2008

CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco e' riportato nell'allegato X al D.L.vo 81/2008.

ALLEGATO X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le figure definite di seguito sono attori del processo edilizio con ruolo significativo ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.

Con le loro attività tutti i soggetti descritti, ciascuno con i propri compiti, ruoli e responsabilità, per come individuati per legge (Testo Unico 81 del 2008), partecipano alla costruzione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Può essere, tuttavia, utile raggrupparli in due filiere:

- filiera della committenza
- filiera del datore di lavoro e dei lavoratori.

FILIERA DELLA COMMITTENZA

- **Committente:**

il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

- **Responsabile dei lavori:**

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dalla legge;
soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;

tale soggetto può coincidere con il progettista e con il direttore dei lavori.

Nel campo di applicazione della legislazione in materia di opere pubbliche, il responsabile dei lavori coincide con il **responsabile unico del procedimento**;

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di legge, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera,**

denominato anche, più semplicemente,

coordinatore per la progettazione:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del *Piano di Sicurezza e Coordinamento* (PSC) e della predisposizione del *Fascicolo dell'opera*.

Durante la progettazione dell'opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte,

il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al D. L. vo 81;
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI al D.L.vo 81, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
detto fascicolo e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera (manutenzioni, ristrutturazioni, ampliamenti);
- c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 del T.U. 81/2008 che sono relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori; in particolare si ricordano le attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, della richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione sull'organico medio annuo, di trasmissione all'amm.ne concedente di copia della notifica preliminare.
- **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,**

denominato anche, più semplicemente,

coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti riportati di seguito,
(non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato).

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica **l'idoneità** del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone **la coerenza** con quest'ultimo,

adeguando il PSC e il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) **sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato**, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

FILIERA DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

- **Datore di lavoro:**

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

- **Lavoratore:**

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

- **Preposto:**

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- **Addetto al servizio di prevenzione e protezione:**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

- **Medico competente:**

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:**

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

- **Lavoratore autonomo:**

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.